



Federazione Italiana Sport Equestri

LIBRO XVII
FORMAZIONE VETERINARI DISCIPLINA
ENDURANCE

Approvato con delibera del Consiglio Federale il 16/06/2020, entra in vigore il 18/06/2020



Sommario

| | |
|---|----|
| PREMESSA | 4 |
| TITOLO I | 4 |
| DEFINIZIONE | 4 |
| ART. 1120 – GENERALITÀ | 4 |
| ART. 1121 – LIVELLI | 4 |
| ART. 1122 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA | 4 |
| TITOLO II | 5 |
| VETERINARI | 5 |
| CAPO I | 5 |
| VETERINARIO ENDURANCE REGIONALE | 5 |
| ART.1123 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA | 5 |
| ART. 1124 – REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL’ITER FORMATIVO | 5 |
| ART. 1125 – PERCORSO FORMATIVO | 5 |
| ART. 1126 – ESAME | 6 |
| ART. 1127 – COMPETENZE | 6 |
| ART. 1128 – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA | 6 |
| CAPO II | 7 |
| VETERINARIO ENDURANCE NAZIONALE | 7 |
| ART. 1129 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA | 7 |
| ART. 1130 – REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL’ITER FORMATIVO | 7 |
| ART. 1131 – PERCORSO FORMATIVO | 7 |
| ART. 1132 – ESAME | 7 |
| ART. 1133 – COMPETENZE | 8 |
| ART. 1134 – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA | 8 |
| CAPO III | 8 |
| VETERINARIO ENDURANCE DI TRATTAMENTO | 8 |
| ART. 1135 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA | 8 |
| ART. 1136 – REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL’ITER FORMATIVO | 8 |
| ART. 1137 – PERCORSO FORMATIVO | 9 |
| ART. 1138 – ESAME | 9 |
| ART. 1139 – COMPETENZE | 9 |
| ART. 1140 – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA | 9 |
| CAPO IV | 10 |
| VETERINARIO ENDURANCE FEI | 10 |
| ART. 1141 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA | 10 |



| | |
|--|-----------|
| TITOLO III..... | 10 |
| OBBLIGHI | 10 |
| CAPO I | 10 |
| OBBLIGHI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VETERINARIA..... | 10 |
| ART. 1142 – OBBLIGHI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VETERINARIA | 10 |
| CAPO II | 10 |
| OBBLIGHI DEL PRESIDENTE DEI TRATTAMENTI..... | 10 |
| ART. 1143 – OBBLIGHI DEL PRESIDENTE DEI TRATTAMENTI | 10 |
| TITOLO IV | 11 |
| SPECIFICHE | 11 |
| CAPO I | 11 |
| AFFIANCAMENTI VETERINARI | 11 |
| ART. 1144 – AFFIANCAMENTI VETERINARI | 11 |



PREMESSA

Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, vigono le previsioni del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, alle quali tutti gli Ufficiali di gara si devono scrupolosamente attenere.

TITOLO I

DEFINIZIONE

Art. 1120 – Generalità

Il Veterinario di Endurance è un quadro tecnico qualificato per svolgere le mansioni attribuite alla propria qualifica nell'ambito delle Manifestazioni di Endurance per le quali è abilitato.

Art. 1121 – Livelli

Nell'ambito della qualifica di Veterinario di Endurance si distinguono le seguenti qualifiche, in ordine crescente, commisurato alle competenze:

- a. **Veterinario Endurance Regionale:** per manifestazioni regionali come componente della Commissione Veterinaria;
- b. **Veterinario Endurance Nazionale:** per manifestazioni regionali come componente della Commissione o Presidente della stessa; nelle nazionali come componente o Presidente della Commissione;
- c. **Veterinario Endurance di Trattamento:** un veterinario endurance che si occuperà dei trattamenti veterinari. Nelle gare regionali un membro della commissione. Nelle gare nazionali/internazionali deve essere qualificato.
- d. **Veterinario Endurance FEI:** per manifestazioni nazionali e internazionali anche in qualità di Presidente della Commissione Veterinaria e Delegato Veterinario come regolamentato da idoneo Star Rating FEI.

Art. 1122 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Veterinario Endurance si acquisisce, se in possesso dei prescritti requisiti, attraverso appositi iter formativi, a seguito del superamento di esame e ratifica della qualifica così ottenuta su delibera del Consiglio Federale, eccettuato che per i Veterinari FEI per i quali l'esame è svolto direttamente dalla FEI.



TITOLO II

VETERINARI

CAPO I

VETERINARIO ENDURANCE REGIONALE

Art. 1123 – Acquisizione della qualifica

Per diventare Veterinario Endurance Regionale è necessario che il Veterinario Accreditato FISE effettui il percorso formativo indicato all'Art. 1125.

Art. 1124 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno:

- essere Veterinari regolarmente iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari;
- essere Veterinari accreditati FISE in regola con il tesseramento.

Art. 1125 – Percorso formativo

1125.1 Per diventare Veterinario Endurance Regionale è necessario che il Veterinario Accreditato FISE inoltri presso il proprio Comitato Regionale e il Dipartimento Endurance apposita richiesta di effettuare affiancamenti non retribuiti in gare regionali.

1125.2 Ogni affiancamento dovrà sottostare al giudizio del Presidente della Commissione Veterinaria (PCV), possibilmente col contributo degli altri membri della stessa e l'esito verrà confermato nella Relazione del PCV su apposito modulo presente nel sito Federale, nella parte a questo riservata.

1125.3 Gli affiancamenti dovranno avere luogo con almeno DUE diversi Presidenti di Commissione Veterinaria (possibilmente, visto che il dipartimento offrirà un gettone di rimborso spese, anche in altra regione).

1125.4. Gli affiancamenti dovranno certificare l'acquisizione di un'esperienza così ripartita:

CEN B: 75 cavalli iscritti;

CEN A: 75 cavalli iscritti;

Debuttanti: 25 cavalli iscritti.

1125.5 Oltre al numero minimo di cavalli indicato sopra, si dovranno effettuare comunque almeno TRE affiancamenti.

1125.6 Si specifica che l'affiancamento inizia il mattino del giorno di gara e finisce la sera dello stesso giorno. Nel caso di manifestazioni su più giorni, ogni giornata è da considerare come un singolo affiancamento.



1125.7 Gli affiancamenti precedentemente menzionati potranno essere effettuati esclusivamente in gare regionali di cui al massimo un affiancamento in una manifestazione con classifica qualificante e con esclusione delle manifestazioni con le sole categorie pony

1125.8 Al termine dei suddetti affiancamenti con esito positivo, il Veterinario in affiancamento acquisirà quindi il titolo di Candidato Veterinario Endurance Regionale.

Art. 1126 – Esame

1126.1 Il Candidato Veterinario Endurance Regionale dovrà inoltrare al Comitato Regionale di appartenenza, all'attenzione del Veterinario Referente Endurance Regionale, la richiesta di esame.

1126.2 Il Veterinario Referente Endurance Regionale provvederà, nelle sedi opportune, all'organizzazione e al corretto svolgimento dell'esame richiesto, il quale dovrà essere scritto e/o pratico.

1126.3 L'esito dovrà essere comunicato per iscritto al Comitato Regionale e al Dipartimento Endurance Nazionale, unitamente alla documentazione attestante il corretto adempimento del percorso di qualificazione per la ratifica della qualifica acquisita mediante apposita Delibera (per l'inserimento nei data base federali)

1126.4 Il Dipartimento Endurance provvederà all'aggiornamento dell'elenco dei Veterinari di Endurance nel Tesseramento online federale.

Art. 1127 – Competenze

Il veterinario endurance deve tutelare il benessere dei cavalli in gara e la buona riuscita degli eventi rispettando quanto normato dal REGOLAMENTO ENDURANCE in vigore

Art. 1128 – Criteri di mantenimento della qualifica

1128.1 Per il mantenimento delle qualifiche e per essere abilitati a passaggi di qualifica si dovranno effettuare DUE gare ogni 24 mesi e un corso di mantenimento ogni 36 mesi.

1128.2 I Veterinari che, per motivi contingenti, si trovino in situazioni di carenza di presenze, qualora interessati, e previa richiesta formale al Dipartimento Nazionale Endurance, potranno essere assegnati dallo stesso in aggiunta alla Commissione Veterinaria già prevista per una manifestazione.

1128.3 Tale incarico sarà formalizzato al Presidente della Commissione Veterinaria, al Presidente di Giuria e al C.O. a cura del Dipartimento stesso. Tale assegnazione è da ritenersi a titolo non oneroso e quindi non si potrà attribuire al C.O. nessuna spesa.

1128.4 Il ricorso a tale evenienza per due bienni consecutivi comporta la perdita della qualifica di Veterinario Endurance.



CAPO II

VETERINARIO ENDURANCE NAZIONALE

Art. 1129 – Acquisizione della qualifica

Per diventare Veterinario Endurance Nazionale è necessario che il Veterinario Endurance Regionale effettui il percorso formativo indicato all'Art. 1131.

Art. 1130 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno:

- essere Veterinario accreditati FISE in regola con il tesseramento;
- essere Veterinari Endurance Regionali (come da Tesseramento online federale).

Art. 1131 – Percorso formativo

1131.1 Il Veterinario Endurance Regionale dovrà partecipare a Commissioni di Endurance Regionale (retribuito), maturando un'esperienza così ripartita:

CEN B: 150 cavalli iscritti;

CEN A: 120 cavalli iscritti;

Debuttanti: 100 cavalli iscritti.

1131.2 Oltre al numero minimo di cavalli indicato sopra, si dovrà partecipare ad almeno cinque Commissioni di Endurance Regionale.

1131.3 Dopo aver partecipato ad almeno cinque Commissioni di Endurance Regionale diventerà Candidato Veterinario Endurance Nazionale.

1131.4 Come tale, dovrà effettuare almeno quattro affiancamenti in manifestazioni nazionali e/o internazionali (non retribuito), la cui valutazione figurerà nella Relazione del PCV su apposito modulo presente nel sito Federale nella parte a questo riservata e, se presente, con parere del Veterinario Delegato Straniero (FVD).

1131.5 Gli affiancamenti dovranno avere luogo con almeno tre diversi PCV e in almeno due diversi Comitati Regionali e considerati acquisiti solo con valutazione positiva.

1131.6 Si specifica che gli affiancamenti precedentemente menzionati potranno essere effettuati esclusivamente in gare nazionali o superiori e con esclusione delle manifestazioni con le sole categorie pony.

Art. 1132 – Esame

1132.1 La documentazione raccolta a cura del candidato verrà inviata insieme alla richiesta di esame al Comitato Regionale di appartenenza all'attenzione del Veterinario Referente Endurance Regionale, il quale provvederà alla valutazione dei prerequisiti e all'organizzazione, nelle sedi opportune, dell'esame richiesto.



1132.2 Sono autorizzati a tenere l'esame di promozione esclusivamente i Veterinari 4* nel caso in cui non fossero presenti in regione si potrà usufruire di veterinari di altre regioni.

1132.3 L'esame dovrà essere scritto, e l'esito dello stesso dovrà essere comunicato, per iscritto, al Comitato Regionale e la documentazione conservata presso il Comitato Regionale. L'esito dell'esame verrà poi inviato al Dipartimento Endurance Nazionale, unitamente alla documentazione attestante il corretto adempimento del percorso di qualificazione, per la ratifica della qualifica acquisita mediante apposita Delibera.

1132.4 Il Dipartimento Endurance provvederà all'aggiornamento dell'elenco dei Veterinari di Endurance nel Tesseramento online federale.

Art. 1133 – Competenze

Il veterinario endurance deve tutelare il benessere dei cavalli in gara e la buona riuscita degli eventi rispettando quanto normato dal REGOLAMENTO ENDURANCE in vigore

Art. 1134 – Criteri di mantenimento della qualifica

1134.1 Per il mantenimento delle qualifiche e per essere abilitati a passaggi di qualifica si dovranno effettuare due gare ogni 24 mesi e un corso di mantenimento ogni 36 mesi.

1134.2 I Veterinari che, per motivi contingenti, si trovino in situazioni di carenza di presenze, qualora interessati, e previa richiesta formale al Dipartimento Nazionale Endurance, potranno essere assegnati dallo stesso in aggiunta alla Commissione Veterinaria già prevista per una manifestazione.

1134.3 Tale incarico sarà formalizzato al Presidente della Commissione Veterinaria, al Presidente di Giuria e al C.O. a cura del Dipartimento stesso. Tale assegnazione è da ritenersi a titolo non oneroso e quindi non si potrà attribuire al C.O. nessuna spesa.

1134.7 Il ricorso a tale evenienza per due bienni consecutivi comporta la perdita della qualifica di Veterinario Endurance.

CAPO III

VETERINARIO ENDURANCE DI TRATTAMENTO

Art. 1135 – Acquisizione della qualifica

Per diventare Veterinario Endurance di Trattamento è necessario che il Veterinario Endurance Regionale effettui il percorso formativo indicato all'Art. 1137.

Art. 1136 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno:

- essere Veterinario accreditato FISE in regola con il tesseramento;
- svolgere la professione da almeno due anni;
- essere Veterinario Endurance Regionale.



Art. 1137 – Percorso formativo

1137.1 Dopo la partecipazione con valutazione positiva ad un corso FISE per Veterinari Endurance di Trattamento, si acquisisce la qualifica di Candidato Veterinario Endurance di Trattamento;

1137.2 Come tale il Candidato Veterinario Endurance di Trattamento dovrà effettuare minimo due affiancamenti (non retribuiti) durante altrettante manifestazioni di endurance nazionali e/o internazionali possibilmente con diverso Presidente dei Trattamenti (PTV); durante gli stessi l'affiancante dovrà dare dimostrazione di capacità di valutazione clinica e conoscenza dei protocolli terapeutici.

1137.3 Affiancamenti effettuati in manifestazioni diverse da quanto sopra (ad esempio manifestazioni con solo categorie pony) non saranno riconosciuti.

1137.4 L'affiancamento sarà ritenuto valido esclusivamente nel caso ci siano stati ricoveri e trattamenti (invasivi e non) su alcuni soggetti e il Candidato avrà dimostrato la comprensione delle problematiche connesse.

1137.5 Nel suddetto caso, al termine dell'evento, il PTV dovrà compilare l'apposita sezione della Relazione del PCV.

1137.6 Il Dipartimento Endurance, viste le relazioni dei PCV e verificato il superamento degli affiancamenti, provvederà all'aggiornamento dell'elenco dei Veterinari di Endurance nel Tesseramento online federale.

Art. 1138 – Esame

Viste le relazioni dei PCV e verificato il superamento degli affiancamenti, si provvederà all'aggiornamento dell'elenco dei Veterinari di Endurance di Trattamento nel Tesseramento online federale.

Art. 1139 – Competenze

Il veterinario endurance dei Trattamenti deve tutelare il benessere dei cavalli in gara e la buona riuscita degli eventi rispettando quanto normato dal REGOLAMENTO ENDURANCE in vigore. Deve essere preparato ad affrontare le emergenze che potrebbero presentarsi alla clinica dei trattamenti durante una gara.

Art. 1140 – Criteri di mantenimento della qualifica

L'esercizio della professione ed il partecipare attivamente alle cliniche dei trattamenti durante le gare garantiscono l'aggiornamento e la preparazione necessaria ad affrontare le criticità.



CAPO IV

VETERINARIO ENDURANCE FEI

Art. 1141 – Acquisizione della qualifica

1141.1 Il Veterinario Endurance Nazionale deve partecipare ad almeno tre Commissioni in manifestazioni nazionali e/o internazionali CEI1* (retribuito) per poter accedere al successivo iter per diventare Veterinario Endurance FEI.

1141.2 Il Veterinario Endurance Nazionale quindi potrà richiedere di accedere alla carriera internazionale ufficiale FEI al Dipartimento Endurance Nazionale il quale la inoltrerà, opportunamente motivata, al Dipartimento Veterinario FISE, che potrà accettarla, in funzione delle reali necessità della specialità.

TITOLO III

OBBLIGHI

CAPO I

OBBLIGHI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VETERINARIA

Art. 1142 – Obblighi del Presidente della Commissione Veterinaria

1142.1 Il Presidente della Commissione se presenti veterinari in affiancamento alla commissione, deve compilare l'apposita sezione della Relazione del Presidente di Commissione.

1142.2 Inoltre esprime sinteticamente un personale giudizio in merito alla valenza ed esito degli affiancamenti.

CAPO II

OBBLIGHI DEL PRESIDENTE DEI TRATTAMENTI

Art. 1143 – Obblighi del Presidente dei Trattamenti

1143.1 Il Presidente dei Trattamenti, se presenti veterinari in affiancamento ai trattamenti, deve compilare l'apposita sezione della Relazione del PCV.

1143.2 Inoltre esprime sinteticamente un personale giudizio in merito alla valenza ed esito degli affiancamenti.



TITOLO IV

SPECIFICHE

CAPO I

AFFIANCAMENTI VETERINARI

Art. 1144 – Affiancamenti Veterinari

1144.1 Per effettuare gli affiancamenti in manifestazioni regionali si dovrà fare apposita richiesta al Veterinario Referente Endurance del Comitato Regionale sede dell'evento d'interesse ed al Dipartimento Endurance Nazionale.

1144.2 Per effettuare gli affiancamenti in manifestazioni nazionali e internazionali si dovrà fare apposita richiesta esclusivamente al Dipartimento Endurance Nazionale.

1144.3 Qualsiasi richiesta di affiancamento dovrà essere effettuata utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito federale.

1144.4 In ogni gara potranno essere presenti solo due veterinari in affiancamento in linea e due in clinica.

1144.5 La mancata e reiterata tardiva comunicazione dell'impossibilità di partecipare all'affiancamento richiesto ed accordato sarà penalizzata con l'impossibilità di richiedere ulteriori affiancamenti per lo stesso anno.